

Publicato il 30/09/2024

**N. 03208/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01502/2020 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Carmelo Tafuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto n. 296;

contro

Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Sindoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Siciliana, Sicilia - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di

Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della la nota prot. n. -OMISSIS- datata 3 agosto 2020 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, che esprime parere sfavorevole in ordine a talune opere pertinenziali e precarie, realizzate negli immobili della ricorrente, situati nel Comune di Lipari, in Località - OMISSIS-, di cui infra, con tutto il relativo procedimento, inclusa, occorrendo, la nota prot. n. 6678 del 13 novembre 2018;
- della nota prot. n°-OMISSIS- datata 17 settembre 2020 del Comune di Lipari, che rigetta la domanda di condono edilizio prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2004 avanzata dalla ricorrente in ordine alle opere stesse;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

- dell'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dei luoghi n. 72 datata 26 ottobre 2020 del Comune di Lipari, riguardante le opere stesse, col relativo procedimento;
- degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lipari, della Regione Siciliana e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno

1 luglio 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Espone la ricorrente di essere proprietaria di un fabbricato sito nel Comune di Lipari, località -OMISSIS-, frazione -OMISSIS-, particella n. 305 del foglio di mappa 7, adibito ad attività di ristorazione e turistico-ricettiva fin dal 1960.

Rappresenta, altresì, di aver realizzato, nel gennaio 2001, su un preesistente terrazzo del suddetto fabbricato, una piccola tettoia (di circa 22,75 mq), sorretta da paletti in metallo e legno, tassellati e bullonati tra loro e al parapetto, con copertura in materiale espanso impermeabile.

Nel 2002 ha, inoltre, chiuso con lastre di vetro una piccola parte della suddetta tettoia pari a 14,70 mq.

Con istanza assunta al prot.n. -OMISSIS- del 23 giugno 2004, presentava istanza di sanatoria delle suddette opere ai sensi del D.L. n. 269/2003, convertito in l. 326/2003 e con successiva istanza prot.n. 4737 del 31 gennaio 2005, chiedeva alla Soprintendenza BB.CC.AA. il nulla osta paesaggistico, ai sensi dell'art. 1, comma 39, l. 308/2004.

Il Comune, con nota prot. n. 24938 del 14 luglio 2005, chiedeva una integrazione documentale, riscontrata dalla ricorrente con nota prot. 22524 del 15 giugno 2006. La stessa documentazione veniva, altresì, trasmessa anche alla Soprintendenza.

Con nota prot. 22443 del 27 settembre 2016, il Comune comunicava alla ricorrente che la pratica era stata istruita favorevolmente pur ritenendo necessario il nulla osta paesaggistico.

Con nota del 13 novembre 2018 la Soprintendenza richiedeva una integrazione documentale che veniva prontamente riscontrata dalla ricorrente.

Tuttavia, con provvedimento prot.n. -OMISSIS- del 3 agosto 2020, la Soprintendenza esprimeva parere paesaggistico negativo e, con successivo provvedimento prot.n. -OMISSIS- del 17 settembre 2020, il Comune rigettava l'istanza di sanatoria, ordinando la demolizione delle opere.

2. Con ricorso notificato in data 19 ottobre 2020 e depositato il successivo 28 ottobre, la ricorrente è insorta contro tali provvedimenti lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:

- *Violazione e falsa applicazione della L. 241/90, nonché della L.R. n. 7/2019;*
- *Violazione e falsa applicazione di: D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003; D.P.R. n. 380/2001; D.Lgs. n. 42/2004; D.Lgs. 222/2016, in relazione anche al D.M. 02.03.2018; DPR n. 31/2017; L.R. n. 16/2016; L.R. 15/1991; L.R. 17/2004; L.R. 4/2003, in relazione anche alla Circolare Assessoriale n. 2/2004;*
- *Violazione dei principi generali in materia de qua, nonché del giusto procedimento e del legittimo affidamento;*
- *Violazione dei principi generali di correttezza, buon andamento, economicità e ragionevolezza ex art. 97 Cost.;*
- *Eccesso di potere. Travisamento. Illogicità manifesta;*
- *Difetto di motivazione. Contraddittorietà;*
- *Illegittimità derivata.*

I. Parte ricorrente lamenta che la Soprintendenza avrebbe espresso il proprio parere sfavorevole decorso il termine perentorio di 120 giorni

prescritto dall'art. 46 della L.R. 17/2004, trascorso il quale l'istanza deve intendersi accolta.

Sarebbe stato violato, altresì, il termine di 90 giorni indicato dall'art. 167, comma 5, del D. Lgs. 42/2004.

Il Comune avrebbe poi concluso il procedimento il 17 settembre 2020, molto oltre il termine complessivo di 180 giorni fissato dal richiamato art. 167, tanto più tenuto conto del termine ridotto di giorni 60 indicato dall'art. 10 del D.P.R. n. 31/2017 relativamente ai procedimenti cd. semplificati.

II. Lamenta altresì la ricorrente la violazione delle norme previste in termini di economicità, trasparenza e garanzie procedurali che avrebbero indotto le amministrazioni a fondare i propri provvedimenti su presupposti superati, come il richiamo all'art. 5 della L.r. n. 15/1991, stante che le Isole Eolie sarebbero dotate di un proprio Piano Paesaggistico (approvato con decreto del 23 febbraio 2001) e che l'immobile ricadrebbe ora in zona edificabile (B2) del nuovo PRG; oltretutto non si tratterebbe neanche di costruzioni, bensì di interventi di natura precaria, non sottoposti a permesso edilizio né a nullaosta paesaggistico.

III. Contesta, inoltre, che sugli immobili di che trattasi è stata da lungo tempo autorizzata ed esercitata attività di ristorazione e turistico-alberghiera. La ricorrente avrebbe, pertanto, maturato, in virtù di dette autorizzazioni, un legittimo affidamento sul positivo esito dell'istanza.

L'Amministrazione, del resto, nonostante il ritardo con cui ha portato a compimento il procedimento scaturito dall'istanza di sanatoria, avrebbe omesso di fornire una motivazione rafforzata che tenesse conto della comparazione di tutti gli interessi coinvolti. Ciò, a fortiori, in

considerazione del fatto che, nella medesima zona, esisterebbero numerose tettoie e verande dello stesso genere o anche di dimensioni maggiori.

IV. In ogni caso, le tettoie e le verande non identificherebbero nuove costruzioni, né realizzerebbero nuovi volumi o modificherebbero la destinazione d'uso degli immobili, trattandosi di opere precarie, destinate al loro miglior godimento, annoverate tra le attività edilizia cd. libera, nonché ammissibili anche dal punto di vista ambientale, pertanto rientrerebbero nelle eccezioni di cui all'art. 167, comma 4, D.lgs. 42/2004. E ancora, il D.P.R. n. 380/2001 e, dopo, la L.R. di recepimento n. 16/2016, hanno previsto forme libere di attività edilizia: in particolare, gli artt. 3 e 10 della legge regionale stabiliscono che non necessita di alcun titolo abilitativo l'installazione di pergolati o pergotende a copertura di superfici esterne a servizio di immobili assentiti o regolarizzati in sanatoria. Ancora, con D.M. 20.03.2018, è stato adottato il cd. "glossario unico" delle attività di edilizia cd. libera, che includerebbe tende e manufatti leggeri, anche prefabbricati, realizzati come pertinenze di edifici, oppure in strutture ricettive all'aperto.

Inoltre, l'art. 20 della L.R. n. 4/2003 sancisce che la chiusura di terrazze di collegamento o di terrazze non superiori a mq. 50, la copertura di spazi interni con strutture precarie e la chiusura con verande e balconi, non sono soggette a concessione od autorizzazione, né si considerano aumento di volume o superficie utile, o modifica della sagoma dell'edificio.

Le opere in questione rientrerebbero, altresì, tra quelle non soggette ad autorizzazione elencate all'art. 4 del DPR n. 31/2017, che rinvia

all'Allegato A e all'Allegato B.

V. La Soprintendenza avrebbe dovuto, peraltro, comunicare le ragioni ostative al rilascio del Nulla Osta paesaggistico e chiedere agli interessati, ove necessario, di conformare l'attività (edilizia) alla disciplina vigente.

3. In data 2 novembre 2020, il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

4. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11 novembre 2020, la ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Comune di Lipari n. 72 datata 26 ottobre 2020, avente ad oggetto la demolizione delle opere oggetto del diniego di sanatoria.

Avverso il nuovo provvedimento la ricorrente ha articolato le stesse censure sollevate con il ricorso introduttivo deducendo, inoltre, l'illegittimità della paventata sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 ex art. 31 comma 4 bis del DPR n. 380/2001, non sussistendo nella zona vincoli assoluti in materia ambientale e non essendo la norma suddetta in vigore all'epoca della realizzazione delle opere in questione.

5. In data 16 novembre 2020, si è costituito in giudizio l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana (Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza BB.CC.AA.), deducendo che il parere impugnato è meramente confermativo del precedente parere espresso con nota prot. 6095 datata 23.4.2020, già impugnato con ricorso iscritto al nr. 902/2020 e chiedendo la riunione dei procedimenti.

6. Con memoria depositata il 27 novembre 2020 il Comune ha insistito per il rigetto dei motivi aggiunti.

7. Anche la Soprintendenza, con note d'udienza depositata il 30

novembre 2020, ha insistito per il rigetto del ricorso sottolineando come le opere di che trattasi insistano in un'area assoggetta al vincolo di inedificabilità assoluta già previsto dal DA 7720/1995 con il quale era stato introdotto un vincolo di immodificabilità temporanea nelle more dell'adozione del Piano Territoriale Paesistico delle Eolie.

8. Con ordinanza n. 848 del 3 dicembre 2020, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare

9. Con decreto presidenziale n. 1213 del 7 ottobre 2022 il giudizio è stato interrotto ai sensi dell'art. 79 c.p.a. per il venir meno dello *ius postulandi* in capo al difensore del Comune di Lipari.

Con atto regolarmente notificato alle controparti in data 22 novembre 2022, parte ricorrente ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 80 c.p.a.

10. All'udienza di smaltimento dell'arretrato del 1° luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

11. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.

11.1. Non è invocabile a favore della formazione del silenzio assenso l'art. 46 l.r. n. 17 del 2004, riferendosi la suddetta previsione (tacitamente abrogata, a partire dal 26 aprile 2011, dall'art. 7 comma 1 della l.r. n. 5/2011) esclusivamente alle autorizzazioni “*ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico*”, e non a titoli abilitativi in sanatoria per interventi già eseguiti.

Per costante orientamento di questo Tribunale, l'art. 46 L.R. n. 17/2004 ammetteva la formazione *per silentium* solo delle autorizzazioni preventive all'esecuzione di opere in aree vincolate, e non del parere relativo alle autorizzazioni in sanatoria (da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 15 maggio 2024, n. 1825).

11.2. In ordine alla dedotta violazione dell'art. 167, comma 5, D. Lgs.

42/2004, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza secondo la quale il superamento del termine di novanta giorni previsto dall'art. 167 cit., non determina la consumazione del potere della Soprintendenza e la conseguente illegittimità del parere tardivamente espresso e neppure si configura come ipotesi di silenzio qualificato o significativo, ma consente all'interessato di proporre il ricorso previsto dall'art. 117 c.p.a. avverso il silenzio dell'amministrazione (in termini, Cons. di Stato, sez. II, 17 marzo 2021, n. 2296). In altri termini, qualora non sia rispettato il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il potere dell'Amministrazione continua a persistere, ma l'interessato può proporre ricorso al giudice amministrativo, per contestare l'illegittimo silenzio – inadempimento. La perentorietà del termine riguarda non la sussistenza del potere, ma l'obbligo di concludere la fase del procedimento (sul punto, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 21 marzo 2023, n. 904). Pertanto, il superamento del termine di novanta giorni, non rende illegittimo il parere tardivo, che conserva, peraltro, il proprio carattere vincolante (in termini, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 13 gennaio 2023, n. 85).

11.3. Non sussiste, inoltre, la dedotta carenza di motivazione. Contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, il parere contrario impugnato è sufficientemente motivato.

Le opere in questione hanno determinato un incremento di superfici e volumi e, pertanto, non possono essere autorizzate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 167, comma 4, D.Lgs. 42/2004. La norma disciplina un potere avente carattere interamente vincolato, non consentendo alcun margine di apprezzamento in ordine alla compatibilità delle opere stesse con il contesto paesaggistico.

11.4. Del tutto indimostrato, inoltre, è il carattere amovibile e precario delle strutture in questione trattandosi, al contrario, di una tettoia, in parte chiusa con lastre di vetro, opportunamente ancorata al suolo e quindi non amovibile e, comunque, destinata a soddisfare esigenze durevoli nel tempo.

11.5. Non può nemmeno condividersi l'assunto secondo il quale la tettoia di che trattasi rientrerebbe tra quelle previste dall'art. 20 della l.r. 4/2003, ai sensi del quale "In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggetti a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerati aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione, la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla-osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo".

Occorre sul punto richiamare l'orientamento fatto proprio da questo Tribunale, secondo cui *processualmente è da porre a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2967 cod. civ., l'onere di provare la precarietà e la facile rimovibilità delle strutture realizzate: da un lato, si tratta di circostanza di cui tale parte processuale ha la piena disponibilità e, d'altronde, integra il presupposto costitutivo di quella "deroga ad ogni altra disposizione di legge" su cui si fonda l'interesse fatto valere dalla stessa parte (cfr., ex plurimis, Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Sez. Riun., 10 gennaio 2012, n. 815) (T.A.R. Catania, sez. I, sentenza n. 3857 del 21 dicembre 2021).*

Nel caso in esame la parte ricorrente si è limitata solo ad affermare, senza idonea dimostrazione, la natura precaria delle opere sopra

richiamate, sottraendosi all'onere probatorio di cui si è detto.

11.6. Indimostrato è anche l'assunto che si tratti di opere assoggettate al regime dell'edilizia libera, trattandosi di un manufatto di non irrilevante entità stabilmente ancorate al suolo, sì che non può affermarsene l'irrilevanza sotto il profilo della trasformazione del territorio. Per le medesime ragioni, non può ritenersi neppure che le suddette opere fossero suscettibili di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Come affermato da condivisibile giurisprudenza, il D.P.R. 31/2017 deve essere interpretato alla luce dei limiti posti dalle norme di rango primario che lo hanno autorizzato. Esso trova il proprio fondamento nell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare ulteriori semplificazioni procedurali nonché individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica.

“Ciò significa, per quanto interessa in questa sede, che non si può ignorare, per come è formulata la norma autorizzativa del regolamento (...) le misure semplificatorie possono trovare applicazione, in base alle norme di legge autorizzative sopra richiamate, solo per gli interventi di “lieve entità”, ovvero per quegli interventi che per tipologia, caratteristiche e contesto in cui si inseriscono non siano idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo, in quanto, come precisato dalla relazione di accompagnamento al regolamento, la liberalizzazione si ispira al criterio della “rilevanza paesaggistica” che si articola nei distinti profili della “non percepibilità esterna, dell’innocuità dell’intervento intesa come sua insuscettibilità di arrecare anche in astratto pregiudizio al bene paesaggistico protetto, e alla facile amovibilità o sicura temporaneità del manufatto tale da escludere che esso costituisca trasformazione stabile e permanente del territorio”, pena altrimenti un contrasto tra il regolamento e le norme di rango primario che determinerebbe l’illegittimità della singola previsione regolamentare”. (cfr. T.A.R., (Veneto) sez. II, 13/11/2017, n.1007).

Si tratta, come si è detto, di opere di non irrilevante consistenza superficiaria o volumetrica e, pertanto, insuscettibili di essere qualificate come di lieve entità neppure sotto il profilo dell’impatto paesaggistico.

11.7. Pertanto, non soltanto non ne era consentita la sanabilità, ai sensi dell’art. 167, comma 4, D.Lgs. 42/2004, ma la sanzione applicabile non può che essere quella ripristinatoria, non trovando applicazione il disposto degli artt. 11 e 17 del d.P.R. n. 31/2017 che, peraltro, non incidono sul regime della sanabilità delle opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica (*“nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico (sia esso assoluto o relativo) sono sanabili i soli interventi*

edilizi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell'allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici), all'interno dei quali non sono suscumbibili i manufatti odiernamente contestati" (da ultimo, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 15 maggio 2024, n. 1825).

11.8. Del tutto errato è, inoltre, l'assunto secondo cui la Soprintendenza avrebbe richiamato una disposizione, ovvero l'art. 5 della L.R. n. 15 del 1991, superata dall'approvazione del Piano Paesistico delle Isole Eolie e del nuovo P.R.G. del Comune di Lipari.

Il parere negativo impugnato, invero, ha dato atto che l'area sulla quale insiste il manufatto di che trattasi ricade *nel Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie (D.A. n. 5180 del 23/10/01 ...) in zona RP1 art. 21.*

L'art. 21 del Piano Paesistico recita come segue: *"In linea generale per gli ambiti RCS, RNS, REP il Piano territoriale paesistico mantiene un vincolo di inedificabilità e non trasformabilità assoluta fino alla redazione dei nuovi strumenti urbanistici ed attuativi compresi quelli di recupero di centri e nuclei storici che tenendo conto del decreto legislativo n. 490/99 dovranno considerare la dominanza dei beni paesistici e culturali e andranno concertati con la Soprintendenza competente"*.

Come risulta dal tenore della disposizione, per gli interventi negli ambiti ivi indicati non è sufficiente la semplice approvazione del Piano Regolatore Generale, occorrendo un piano attuativo che va concertato con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali (cfr., con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 24 del Piano Paesistico,

di tenore identico a quella appena richiamata, Tar Catania, sez. II, sentenza n. 1893 del 16 giugno 2023 che ha così ritenuto: *“D'altronde, una diversa interpretazione della norma condurrebbe a conclusioni sostanzialmente paradossali, non comprendendosi perché sarebbe inizialmente inibito ogni intervento nel centro storico, ma tale inibizione verrebbe automaticamente meno a seguito della semplice approvazione del Piano Regolatore Generale e in difetto di uno strumento attuativo che contenga l'indispensabile disciplina di dettaglio volta alla conservazione di quei valori che il citato art. 24 intende tutelare. Non a caso, la norma prevede che il piano di recupero sia concertato con la stessa Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali (a differenza del più generico parere che tale Amministrazione rende in occasione dell'adozione del Piano Regolatore Generale), cioè con il soggetto principalmente deputato alla salvaguardia dei beni paesistici e culturali”*).

12. Sono conseguentemente infondati i motivi aggiunti con i quali sono reiterate avverso l'ordinanza di demolizione n. 72/2020 le stesse censure sollevate con il ricorso principale.

13. Quanto alle doglianze concernenti la paventata applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001, le stesse, oltre ad essere inammissibili in quanto concernenti una sanzione da irrogare solo in caso di inottemperanza all'ordine demolitorio, sono comunque infondate.

Parte ricorrente lamenta una pretesa inapplicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4 bis, del d.P.R. 380/2001, in quanto introdotta da una disposizione (l'articolo 17, comma 1, lettera q-bis, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni

dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164) entrata in vigore in epoca successiva alla realizzazione del manufatto abusivo.

L'assunto non può essere condiviso.

La norma contenuta nell'art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001, è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso. Il presupposto della medesima, infatti, è rappresentato dalla constatata inottemperanza all'ordine di demolizione e non la sua realizzazione, trattandosi di misura avente natura indirettamente ripristinatoria e, perciò, diretta a indurre i soggetti che, pure potrebbero non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso, a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica.

Ne discende che la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, nel vigore della menzionata disposizione normativa, impone, a fronte della permanenza dell'illecito, l'applicazione della sanzione pecuniaria in parola, senza che ciò implichi violazione del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative (TAR Palermo, II, 26 aprile 2023, n. 1409).

14. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mulieri, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Agata Gabriella Caudullo

IL PRESIDENTE

Francesco Mulieri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.